

### Le novità introdotte dalla c.d. «riforma Cartabia»

#### Parte 3

Le principali modifiche al libro V del codice di procedura penale

«Indagini preliminari e udienza preliminare»

ART. 335 BIS C.P.P. – LIMITI ALL'EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE AI FINI CIVILI E AMMINISTRATIVIE ART. 110 QUATER DISP. ATT. C.P.P



#### Cosa cambia?

# Nuovo art. 335 bis c.p.p. (Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi)

"La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 **non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli** di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito»

Nuovo art. 110 quater disp. att. c.p.p. (Riferimenti alla persona iscritta nel registro delle notizie di reato contenuti nelle disposizioni civili e amministrative)

"Le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona sottoposta a indagini devono intendersi nel senso che esse si applicano comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale o è stata esercitata l'azione penale".



#### **Nota Bene**

- ✦ Il nuovo art. 110 quater disp. att. c.p.p. è norma di interpretazione autentica
- ◆ Si applica alle norme **già vigenti** che prevedono il prodursi di effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa in capo alla «**persona** sottoposta alle indagini»
- Queste norme si applicheranno all'indagato solo qualora questi sia persona sottoposta a una misura cautelare personale o nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale



#### **Nota Bene**

- Le nuove norme si coordinano con **la nuova regola di giudizio** che governa la scelta del p.m. tra richiesta d'archiviazione ed esercizio dell'azione penale.
- Per cui il p.m. chiede l'archiviazione «quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca» e non più «se la notizia di reato è infondata» (cfr. la nuova regola di giudizio di cui al nuovo art. 408 c.p.p.)



## Le ragioni delle nuove disposizioni

- Neutralizzare gli effetti pregiudizievoli riconducibili alla mera iscrizione nel registro degli indagati.
- ◆ Il legislatore codifica gli orientamenti della Corte Costituzionale (da ultimo sent. 17.06.2022, n. 152).
- → Gli effetti pregiudizievoli extrapenali possono scattare solo "quando l'accertamento penale ha raggiunto un certo grado di affidabilità, corrispondente, se non al grado di certezza derivante dall'emissione di una sentenza definitiva, quanto meno a quello derivante da una condanna non definitiva" (sent. cit.).



Le nuove disposizioni sembrano tradurre nel tessuto normativo un principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza



## Aspetti problematici

- Lenuovedisposizioni precludono il prodursi di effetti pregiudizievo li in capo all'indagato. Ciò è sempre vero o bisogna distinguere a seconda che tali effetti si producano «in automatico» ovvero dipendano da una autonoma valutazione degli organismi competenti (in sede civile o amministrativa)?
- ♣ In altre parole: possono gli organismi competenti valutare gli indizi che hanno determinato l'iscrizione e, nel caso, farne discendere conseguenze sfavorevoli per l'indagato?

#### Forse no

Il legislatore sembra aver precluso l'«autonoma valutazione» degli indizi che hanno determinato l'iscrizione 335 c.p.p., non avendo riprodotto il secondo periodo dell'art. 335 bis c.p.p., presente nello schema di decreto legislativo, che recitava:

«Non è preclusa, in ogni caso, l'autonoma valutazione degli indizi che hanno determinato l'iscrizione, né delle ulteriori circostanze rilevanti»

